



LEGGE DI BILANCIO 234/2021

DISPOSIZIONI DI INTERESSE GENERALE DELLA CATEGORIA

Per quanto riguarda i settori pubblici, pur con qualche miglioramento di carattere tecnico, restano criticità in particolare sulle politiche messe in campo sul piano occupazionale. Gli interventi previsti in materia assunzionale sono insufficienti per dare le adeguate risposte ai cittadini, configurandosi perlopiù come integrazioni delle piante organiche a seguito delle cessazioni e a tal fine è stato istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per le assunzioni delle Amministrazioni statali. *Per ciò che riguarda il settore sanitario e socio sanitario, è importante aver scelto di dare valore alla stabilizzazione dei precari "Covid" ma la capacità assunzionale complessiva resta quella prevista dal DL Calabria per il triennio 2019/21. Importanti deroghe sono previste in relazione all'attuazione della Missione 6 del Pnrr fino al 2026 ma sono non solo una possibilità ma soprattutto sono previste all'interno del finanziamento complessivo al Fsn (2 mld per ciascun anno fino al 2024) e di conseguenza sono solo potenziali e, soprattutto, senza copertura ancora per ciò che riguarda gli anni successivi.*

Di seguito una breve sintesi dei commi di interesse generale della categoria:

Comma 134 Congedo di paternità

Viene reso strutturale a partire dal 2022 nella misura di 10 giorni

Commi 604/606 Trattamento accessorio

Per consentire il superamento del tetto del salario accessorio del 2016 per il personale dello stato, vengono stanziati risorse aggiuntive rispetto al 2021 che consentono un aumento del fondo per il salario accessorio dello 0,22 del monte salari 2022. La stessa percentuale è prevista anche per le amministrazioni non statali. Le modalità e i criteri dovranno essere definiti dai contratti collettivi.

Comma 607 Fondo assunzioni per le Amministrazioni statali

Viene istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per il finanziamento di assunzioni nelle Amministrazioni statali con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023, 225 milioni di euro per l'anno 2024, 210 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, da ripartire, sulla base delle specifiche richieste che perverranno dalle predette amministrazioni

Commi 609/611 Rinnovi contrattuali

Per il rinnovo dei contratti collettivi triennio 2022/2024 dei lavoratori dello Stato (sia in regime privatistico che in quello pubblico), sono destinati 310 milioni per l'anno 2022, e 500 milioni a partire dal 2023. Le amministrazioni non statali provvedono le proprie risorse entro lo stesso tetto.

Comma 612 Ordinamento professionale

Per la definizione dei nuovi ordinamenti professionali del personale dello Stato vengono stanziati 95 milioni di euro a partire dal 2022, le amministrazioni non statali provvedono con le proprie risorse.

FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLICA CGIL

VIA LEOPOLDO SERRA, 31 - 00153 ROMA

Tel. +39 06 585441 | PEC: organizzazione@pec.fpcgil.net | posta@fpcgil.it



Comma 613 Formazione

A partire dal 2022 sono stanziati 50 milioni per la formazione digitale, amministrativa ed ecologica del personale pubblico. Le risorse saranno gestite dal Dipartimento della Funzione pubblica

DISPOSIZIONI DI INTERESSE DEL COMPARTO FUNZIONI CENTRALI

PNRR

Comma 995 – Prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni coinvolte a vario titolo nelle attività di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR, nell'ambito della propria autonomia, di prorogare per una sola volta i contratti di consulenza e collaborazione in essere con soggetti fisici esterni alla pubblica amministrazione, fino al 31 dicembre 2026, previa valutazione della copertura economica a carico del bilancio dell'amministrazione interessata.

Ministero dell'istruzione

Comma 769 - Prevede la proroga al 31 dicembre 2022 del termine per la conclusione di procedure concorsuali già autorizzate.

CONI

Commi dal 917 al 921 – Si dispone il trasferimento al CONI di alcuni contratti di lavoro in essere con Sport e Salute SpA, fermo restando l'assenso del personale interessato. Inoltre, si autorizza il CONI ad assumere personale a tempo indeterminato, nel rispetto della disciplina assunzionale prevista per il pubblico impiego, sino al completamento della dotazione organica, con riferimento ai posti ancora vacanti a conclusione della procedura relativa alla richiamata cessione di contratti

Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco

Commi 95 e 96 - Si istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per la realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La dotazione è di 20 milioni di euro per il 2022, 40 milioni per il 2023 e 60 milioni annui a decorrere dall'anno 2024. Si prevede che le risorse del fondo vengano destinate all'adozione di provvedimenti normativi che contengano misure compensative rispetto all'ammontare del trattamento pensionistico e (almeno per il 50%) misure integrative delle forme pensionistiche complementari.

Commi dal 97 al 100 - Si dispongono misure di armonizzazione dei trattamenti di quiescenza dei vigili del fuoco.

Commi 961-962 - Istituzione di un fondo presso lo stato di previsione del MEF destinato al finanziamento di assunzioni, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.



Commi 1000 -1001 - autorizzazione per il 2022 della spesa di 10.220.800 euro per la stipula di polizze assicurative volte a coprire le spese per la tutela legale e per la responsabilità civile verso terzi, a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Comma 1003 - incremento di 4 milioni annui dal 2022 del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno per la valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Polizia Penitenziaria

Commi 95 e 96 - Si istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per la realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La dotazione è di 20 milioni di euro per il 2022, 40 milioni per il 2023 e 60 milioni annui a decorrere dall'anno 2024. Si prevede che le risorse del fondo vengano destinate all'adozione di provvedimenti normativi che contengano misure compensative rispetto all'ammontare del trattamento pensionistico e (almeno per il 50%) misure integrative delle forme pensionistiche complementari.

Comma 605 - In aggiunta alle risorse già disponibili a legislazione vigente viene autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dal 2022 per il personale dirigente della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, di Carabinieri e delle Forze armate.

Commi 651-652 - Stanziamento di risorse per complessivi 3,9 milioni - per il periodo tra il 1° agosto ed il 31 dicembre 2021 - sia per l'impiego delle Forze di polizia e delle polizie locali nel dispositivo di sicurezza per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 (per complessivi 49,1 milioni, sia per il Corpo di polizia penitenziaria a fronte della situazione emergenziale epidemica).

Commi 1000 -1001 - autorizzazione per il 2022 della spesa di 10.220.800 euro per la stipula di polizze assicurative volte a coprire le spese per la tutela legale e per la responsabilità civile verso terzi, a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Ministero della Difesa

Comma 696 - L'Agenzia industrie difesa, a decorrere dal 1 marzo 2022 e per la durata massima di due anni, è autorizzata ad attivare 48 contratti di apprendistato da svolgere presso i propri stabilimenti.

MAECI

Commi 886 - In aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, il Ministero degli affari esteri e della Cooperazione internazionale è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno 2022, nell'ambito della vigente dotazione organica, fino a 44 dipendenti appartenenti all'area III, posizione economica F1, mediante lo scorrimento delle graduatorie di concorsi vigenti alla data del 1° ottobre 2021 ovvero l'indizione di nuovi concorsi.



Commi 887 – 888 - Si modifica la disciplina in materia di computo dei servizi in sedi disagiate ai fini del trattamento di quiescenza.

Ministero dell'Interno

Comma 648 – Si estende a diciotto mesi la durata massima delle prestazioni di lavoro a contratto a termine utilizzate mediante agenzie di somministrazione di lavoro dal Ministero dell'interno, ai fini dell'espletamento delle procedure di regolarizzazione di lavoratori, quali previste dall'articolo 103 del decreto-legge n. 34 del 2020.

DISPOSIZIONI DI INTERESSE DEL COMPARTO SANITA'

Comma 258

(Incremento Fondo sanitario nazionale)

Al Fsn vengono attribuiti 2 mld di euro per ciascun anno fino al 2024. L'incremento è in parte vincolato a quanto previsto negli commi successivi e più specificamente ai commi 261 e da 268 a 279, commi da 280 a 286, comma 288, commi 290 e 293-294-295. A [questo link](#) uno schema riepilogativo del FSN e delle somme vincolate o potenzialmente vincolate.

Comma 260

(Contratti di formazione specialistica)

Il FSN è integrato di 194 mln di euro per il 2022, 319 per il 2023, 347 per il 2024, 425 per il 2025, 517 per il 2026 e 543 per il 2026 per incrementare il numero di contratti di formazione specialistica per la dirigenza medica. La norma tende a stabilizzare, a regime nel 2027, il numero di contratti di formazione specialistica in numero pari a circa 12.000 unità.

Commi 268-273

(Proroga dei rapporti di lavoro flessibile - stabilizzazione del personale del SSN e reinternalizzazione servizi – Modifica tetti di spesa ex DL Calabria)

L'articolo ridetermina i tetti di spesa del personale del SSN di cui al Decreto "Calabria" e nel contempo detta numerose disposizioni in tema di assunzioni e stabilizzazioni.

Ai fini di una maggiore chiarezza riteniamo utile riepilogare qui la normativa vigente sui tetti di spesa per il personale del SSN, unitamente ad un suo commento.

Il comma 269 modifica l'articolo 11 del Decreto Calabria 35/19 convertito in L.60/19 rendendo stabile la possibilità di incrementare del 10% il tetto di spesa che, in ogni caso, resta quello fissato dal decreto stesso e cioè la spesa certificata al 31 dicembre 2018 o, se maggiore, la spesa al 2004 diminuita dell'1,4%.

La Legge di Bilancio estende la possibilità di incremento (10% del differenziale del FSR più eventualmente un ulteriore 5%) del tetto di spesa al 2022 e anni seguenti. La possibilità dell'ulteriore incremento del 5% è legata all'obbligo di adottare la metodologia di determinazione degli standard assistenziali ospedalieri per i relativi fabbisogni di personale di cui all'intesa Stato Regioni ex Patto Salute 2019/21. Tali standard, sia per l'assistenza ospedaliera che per quella territoriale, andranno adottati entro 180 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio, su proposta di Agenas e previa intesa Stato Regioni. Successivamente le regioni dovranno predisporre i PTFP (si intende quelli a partire dal 2023) sulla base di tale metodologia. I piani dovranno essere valutati e approvati dal tavolo di verifica Stato Regioni e dal tavolo tecnico sui LEA, "anche al fine di garantire l'invarianza della spesa complessiva".



E' importante sottolineare come il nuovo testo proposto leghi l'adozione di tale intesa sugli standard alla possibilità di revisionare la disciplina assunzionale per il personale del SSN di cui al DL Calabria, aprendo in questo modo, almeno ipoteticamente, ad un superamento del tetto di spesa ad oggi previsto e confermato nella sua impalcatura sostanziale. Il nuovo testo del DL Calabria proposto nel DDL Bilancio, inoltre, introduce una procedura per la quale i singoli piani di fabbisogni del personale predisposti dalle regioni e dalle province autonome sono sottoposti al tavolo Tecnico in Conferenza Stato Regioni per la loro valutazione ed approvazione, congiuntamente al Tavolo di verifica sui Lea, a garanzia dell'invarianza complessiva di spesa. Tale vincolo nel testo vigente del DL Calabria non è previsto.

Restando vigente l'attuale testo del DL Calabria per quanto non modificato dalla Legge di Bilancio, per il salario accessorio vale quanto previsto dall'art.23 c.2 del Decreto Madia così come rideterminato per il SSN nella misura del "valore medio pro capite al 31 dicembre 2018" di cui deve essere garantita l'invarianza (vedi Nota Fp Nazionale su argomenti Fondi e circolare attuativa Mef), fermo restando gli incrementi sul salario accessorio previsti dalla Legge stessa e oggetto di rinnovo contrattuale.

Fermo restando i vincoli di cui sopra, al comma 268 è prevista la possibilità di:

- Stipulare e/o prorogare contratti di collaborazione, fermo restando la possibilità di attingere da graduatorie vigenti, con le modalità flessibili previste dal Decreto Cura Italia (art.2bis) fino a tutto il 2022 (senza stanziamenti dedicati, come avvenuto sin qui, ma a valere sugli stanziamenti complessivi del Fsn) ma solo limitatamente ai medici specializzandi

- Conferire incarichi a tempo determinato alle professioni sanitarie e Oss, nonché ai medici specializzandi (art.2 ter Decreto Cura Italia)

- Stabilizzare, dal 1 luglio '22 al 31 dicembre 2023, i precari, introducendo una sorta di "doppio binario" che si sovrappone a quanto già previsto dall'articolo 20 della Legge Madia, che abbiano maturato almeno 18 mesi di lavoro, anche non continuativo, al 30 giugno 2022, di cui almeno 6 mesi nel periodo che va dal 31 gennaio 2020 al 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione. Questo "secondo binario" di stabilizzazione, con i requisiti sopra detti, è riservato al personale del ruolo sanitario e agli Oss reclutato a tempo determinato, anche con le procedure semplificate di cui al Decreto Cura Italia. La possibilità di essere stabilizzati, coi requisiti di cui sopra, è aperta anche alla medesima tipologia di personale anche qualora non sia passato per procedure selettive, prevedendole nelle procedure di stabilizzazione in oggetto.

- reinternalizzare i servizi appaltati, per "evitare differenze retributive a parità di prestazioni lavorative", in coerenza col piano triennale di fabbisogni, avviando procedure selettive, anche attraverso riserva di posti non superiore al 50%, per il personale da impiegare per assolvere alle funzioni reinternalizzate, prevedendo la "valorizzazione" del personale impiegato in mansioni sanitarie e socio-sanitarie nelle funzioni reinternalizzate, che abbia svolto servizio nel periodo 31/1/2020-31/12/2021 e con almeno 3 anni di servizio.

In relazione tecnica l'impatto di spesa di quanto previsto nelle lettere a) e b) (proroga tempi determinati e collaborazioni MS e procedure di stabilizzazione), è valutato in 690 mln di euro per il 2022 e 625 dal 2023 ma ad invarianza di tetti di spesa del personale come sopra rideterminati. Per ciò che riguarda la lettera b-bis del comma 268 sui servizi da reinternalizzare, essendo specificato in relazione tecnica che il tetto di spesa rideterminato vale per tutto quanto previsto sopra, è utile ricordare le previsioni del comma 3 dell'art.11 del DL Calabria 35/19 laddove prevede la possibilità per le regioni e le province autonome di certificare presso il MEF la riduzione di spesa sostenuta per i servizi esternalizzati fino al 3 maggio 2019 (entrata in vigore del Decreto Calabria) e di incrementare il tetto di spesa di un pari ammontare.

Al comma 272 (introdotto con il maxi emendamento governativo) è prevista la possibilità, per il personale medico in servizio al 118 che alla data di entrata in vigore della legge avrà 36 mesi di

servizio negli ultimi 10 anni, anche non continuativi, di accedere alle procedure di assegnazione degli incarichi convenzionali a tempo indeterminato per il 118, anche senza il possesso della specializzazione in medicina generale. Il tutto avviene in subordine rispetto all'assegnazione degli incarichi a tempo determinato a coloro che sono in posizione utile in graduatorie regionali e con specializzazione.

Comma 274 Rafforzamento dell'assistenza territoriale

Si prevede che per il personale necessario a garantire l'assistenza territoriale prevista all'interno del Pnrr (v. relazione tecnica e ipotesi di quantificazione della spesa), si possa, in deroga ai tetti vigenti, assumere fino a concorrenza, a regime dal 2026, di 1015,3 milioni di euro. La deroga è autorizzata nel momento in cui verrà emanato il DM sulla riforma degli standard per l'assistenza territoriale (30 aprile 2022). Con successivo DM verranno stabiliti i criteri di riparto per regioni, anche in relazione agli obiettivi previsti dal Pnrr.

E' importante sottolineare che in Relazione Tecnica si afferma che tali stanziamenti sono ulteriori rispetto a quelli previsti nel DL 34/20 c.4 e 5 e nel Next Generation UE così come riportati nelle schede tecniche del PNRR. Il DDL però, prevede l'incremento del FSN fino al 2024 per 2 mld di euro per ciascun anno mentre il presente articolo stima, a regime, una possibilità di deroga al tetto di spesa del personale pari a 1015,3 mln di euro dal 2026. Sino al 2024 la stima riguardo il personale per l'assistenza territoriale necessario ad implementare i nuovi standard è pari a 328,3 mln di euro.

Le stime sul personale aggiuntivo rispetto agli standard del Pnrr, al fine delle previsioni di spesa, viene effettuata in 262 mln di euro per la medicina convenzionata e 753 mln per il personale dipendente, per un totale a regime dal 2026 pari a 1015 mln di euro. Questo per tutte le strutture e i servizi e cioè Case della Comunità, Usca, Centrali Operative Territoriali e Ospedali di Comunità. Qui di seguito le schede contenute nella relazione tecnica al Parlamento:

Fabbisogno totale

| | | Anno 2022 | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 | Anno 2026 |
|-------------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| FABBISOGNO COMPLESSIVO INCREMENTALE | <i>di cui</i> | | | | | |
| | Casa di Comunità | - € | 25.393.747 € | 152.362.480 € | 355.512.453 € | 685.631.160 € |
| | UCA | 67.440.000 € | 101.160.000 € | 101.160.000 € | 101.160.000 € | 101.160.000 € |
| | Centrali Operative Territoriali | 23.460.000 € | 23.460.000 € | 23.460.000 € | 23.460.000 € | 23.460.000 € |
| | Ospedali di Comunità | - € | - € | 51.250.500 € | 111.301.000 € | 205.002.000 € |
| SALDO da FINANZIARE | Totale | 90.900.000 € | 150.013.747 € | 328.232.980 € | 591.433.453 € | 1.015.253.160 € |

Personale Convenzionato

| | | Anno 2022 | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 | Anno 2026 |
|--|--------------------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| | | <i>di cui</i> | | | | |
| FABBISOGNO COMPLESSIVO INCREMENTALE (Valorizzazione Risorse Umane) | Casa di Comunità | - € | 9.708.747 € | 58.252.480 € | 135.922.453 € | 262.136.160 € |
| | UCA | - € | - € | - € | - € | - € |
| | Personale per Assistenza Domiciliare | - € | - € | - € | - € | - € |
| | Centrali Operative Territoriali | - € | - € | - € | - € | - € |
| | Ospedali di Comunità | - € | - € | - € | - € | - € |
| SALDO da FINANZIA RE | Totale | - € | 9.708.747 € | 58.252.480 € | 135.922.453 € | 262.136.160 € |

Personale dipendente

| | | Anno 2022 | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 | Anno 2026 |
|--|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | <i>di cui</i> | | | | |
| FABBISOGNO COMPLESSIVO INCREMENTALE (Valorizzazione Risorse Umane) | Casa di Comunità | - € | 15.685.000 € | 94.110.000 € | 219.590.000 € | 423.495.000 € |
| | UCA | 67.440.000 € | 101.160.000 € | 101.160.000 € | 101.160.000 € | 101.160.000 € |
| | Centrali Operative Territoriali | 23.460.000 € | 23.460.000 € | 23.460.000 € | 23.460.000 € | 23.460.000 € |
| | Ospedali di Comunità | - € | - € | 51.250.500 € | 111.301.000 € | 205.002.000 € |
| SALDO da FINANZIARE | Totale | 90.900.000 € | 140.305.000 € | 269.980.500 € | 455.511.000 € | 753.117.000 € |

Fonte: relazione tecnica al DDL Bilancio

Comma 276-277

Disposizioni in materia di liste di attesa Covid

Le disposizioni sull'abbattimento delle liste di attesa Covid (sia ospedaliera che specialistica ambulatoriale) vengono prorogate sino al 31 gennaio 2022 (Poa con maggiorazione – Assunzioni a termine – Estensione convenzioni con gestori privati). Entro il 31 gennaio 2022 le regioni dovranno presentare al MinSalute e al Mef i propri piani rimodulati.



In deroga ai tetti di spesa per i gestori privati accreditati e convenzionati, le regioni possono utilizzare fino a 150 mln di euro dello stanziamento complessivo previsto al comma 3 pari a 500 mln di euro. I gestori privati dovranno, entro il 31 gennaio 2023, rendicontare l'attività svolta e, se del caso, vedersi riconosciuta la possibilità di un incremento del budget assegnato a ciascuno, anche utilizzando lo stanziamento complessivo e cioè i 500 mln di euro. Tale stanziamento complessivo è attribuito a tutte le regioni e le province autonome (Tabella B) e, se non utilizzato, rientra comunque nelle disponibilità del Fondo Sanitario di ciascuna regione/provincia.

Comma 280

Aggiornamento tariffe massime di remunerazione delle prestazioni ospedaliere

Si prevede che entro il 30 giugno 2023, con apposito DM, vengano aggiornate le tariffe massime dei DRG ospedalieri erogati dal SSN. Le predette tariffe massime, adottate sentita la Conferenza delle regioni, costituiranno limite massimo invalicabile e verranno aggiornate ogni 2 anni. L'aggiornamento avverrà nell'ambito del fabbisogno ordinario standard a carico del Fondo.

Commi 290-292

Proroga delle disposizioni in materia di assistenza psicologica di cui all'art.33 del DL 73 del 25 maggio 2021

Vengono prorogate, a tutto il 2022, le norme di cui all'art.33 del DL 73/2021 che consentono alle aziende e agli Enti del SSN, in deroga alle disposizioni vigenti e ai tetti di spesa sul personale, di conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a psicologi e assistenti sociali nei servizi territoriali e ospedalieri di neuropsichiatria infantile e, nel contempo, di conferire incarichi di lavoro autonomo a psicologi, per i servizi territoriali rivolti a tutta la comunità, per un max di 24 ore settimanali e per un compenso di 40 euro/ora.

Lo stanziamento, a valere sul FSN, è di 8 mln nel primo caso e di 19,932 mln nel secondo. Viene finanziato con una corrispondente riduzione, per il 2022, di 10 mln di euro del finanziamento ordinario del FSN.

Commi 293-294

Indennità di pronto soccorso dirigenza medica e personale del comparto sanità

Al fine di riconoscere le particolari condizioni di lavoro del personale, del comparto e della dirigenza operante nei pronto soccorso, viene definita un'indennità di natura accessoria, basata sulla presenza effettiva, che verrà definita in occasione del rinnovo contrattuale e con decorrenza 1/1/2022. Lo stanziamento è di 27 mln di euro per la dirigenza e di 67 mln di euro per il comparto. Il finanziamento è a carico del FSN.

Commi 295 - 296

Proroga delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale

Viene prorogata l'operatività delle Usca fino al 30 giugno 2022 (le Usca sono però previste anche all'articolo 93 nelle previsioni tecniche di spesa per le assunzioni in deroga per l'assistenza territoriale). La stima di spesa, con relativo finanziamento vincolato all'interno del FSN, è di 105 mln di euro. La stima, in relazione tecnica, è fatta su 1200 Usca, per 12 ore al giorno per 7 giorni la settimana, a 40/euro l'ora.

Per l'area dell'integrazione socio sanitaria, segnaliamo alcune disposizioni di interesse della categoria quali:

FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLICA CGIL

VIA LEOPOLDO SERRA, 31 - 00153 ROMA

Tel. +39 06 585441 | PEC: organizzazione@pec.fpcgil.net | posta@fpcgil.it



Commi da 159 a 171

Vengono definiti i LEPS, Livelli essenziali delle prestazioni sociali. Essi sono costituiti dagli interventi, dai servizi, dalle prestazioni integrate che la Repubblica assicura in base ai principi costituzionali e a quanto previsto dalla L.328/00. Essi debbono essere garantiti su tutto il territorio nazionale con carattere di universalità per garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità.

La loro realizzazione viene posta in capo agli ATS e si rinvia ad apposito decreto, da emanarsi di concerto con i tre Ministeri de Lavoro, Salute e Mef per la definizione delle linee guida sia per i livelli assistenziali sia per garantire l'omogeneità dei modelli organizzativi degli ATS stessi. Vengono inoltre definiti, al comma 162, i servizi domiciliari da erogare agli anziani non autosufficienti.

La definizione dei servizi si spinge fino alla definizione di alcune aree di attività molto specifiche, richiamando, in particolare per i servizi definiti "di sollievo" la co-progettazione ex Codice Terzo Settore e definendo compiti, relazioni e strutturazione dei PUA e delle UVM.

Il comma 164 specifica come i contributi erogati dagli ATS per la cura degli anziani non autosufficienti possono essere attribuiti solo per remunerare rapporti di lavoro conformi alle previsioni di cui all'art.51 del Dlgs 81/2015 (Ccnl sottoscritti dalle OO.SS. maggiormente rappresentative) o per l'acquisto di servizi forniti "imprese qualificate nel settore dell'assistenza sociale non residenziale".

Le modalità attuative dei Leps verranno determinate con successivi decreti ma sin da ora sono previsti finanziamenti aggiuntivi, rispetto al Fondo per le non autosufficienze, pari a 100 mln per l'anno 2022 e 300 a regime dall'anno 2025.

Entro 18 mesi, con apposito Dpcm, verranno definiti i Leps negli ambiti diversi dalla non autosufficienza. In sede di prima applicazione vengono definiti Leps i seguenti servizi: pronto intervento sociale, supervisione del personale dei servizi sociali, servizi sociali per le dimissioni protette, prevenzione dell'allontanamento familiare, servizi per la residenza fittizia, progetti per il dopo di noi e per la vita indipendente.

Commi 179-182

Per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, viene istituito un Fondo presso la Presidenza del CdM con una dotazione di 100mln di euro a decorrere dal 2022. La somma è ripartita con successivi atti interministeriali e in sede di Conferenza Unificata, per 70 mln a favore delle regioni e per 30 mln a favore dei comuni.

DISPOSIZIONI DI INTERESSE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI

NORME SULLE CAMERE DI COMMERCIO

Commi 978 e 979 - Disposizioni in materia di camere di commercio

Intervengono sulla disciplina del riordino del sistema camerale, prevedendo che il Ministro dello sviluppo economico accerti lo stato di realizzazione al 30 giugno 2022 delle disposizioni sul riordino del sistema camerale (articolo 3 del D.lgs. n. 219/2016) e conseguentemente ne definisca le modalità di attuazione, rendendone comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.

NORME SULLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLICA CGIL

VIA LEOPOLDO SERRA, 31 - 00153 ROMA

Tel. +39 06 585441 | PEC: organizzazione@pec.fpcgil.net | posta@fpcgil.it



Commi 73-86 - Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza e oneri di funzionamento dei centri per l'impiego

Tra le modifiche introdotte dal comma 74 va segnalato, nell'ambito della disponibilità del beneficiario del RdC alla partecipazione a progetti utili alla collettività di titolarità dei comuni, il fatto che quest'ultimi saranno tenuti ad impiegare almeno un terzo dei percettori di RdC residenti (attualmente sussiste solo l'obbligo da parte dei beneficiari di RdC a fornire la propria disponibilità a partecipare ai progetti).

I commi 85 e 86 autorizzano una spesa nel limite di 70 milioni di euro, a decorrere dal 2022, per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego ed una spesa nel limite di 20 milioni di euro, sempre dal 2022, per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego derivanti dall'attuazione delle politiche attive del lavoro in favore dei giovani.

Con riferimento 85, la prima autorizzazione di spesa è prevista in relazione alle funzioni dei centri per l'impiego, ma anche in connessione con l'incremento delle dotazioni organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro.

NORME DI CARATTERE FINANZIARIO

Comma 24 - estende all'anno 2022 l'esenzione dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria per i certificati anagrafici rilasciati in modalità telematica, in precedenza prevista per il solo 2021.

Comma 328 - Contributo aggiuntivo a favore delle scuole dell'infanzia paritarie

Assegna alle scuole paritarie dell'infanzia un contributo aggiuntivo di € 20 mln per il 2022.

In particolare, il contributo è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Commi 561-562 - Fondi perequativi, finanziamento e sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane

Il comma 561 stanzi contributi per le province e le città metropolitane per il finanziamento e lo sviluppo delle loro funzioni fondamentali, sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali. La norma richiama le disposizione della legge di bilancio per il 2021 che prevede l'avvio dal 2022 di una riforma del sistema di finanziamento di Province e Città metropolitane delle regioni a statuto ordinario. Si prevede a partire dal 2022, la costituzione di due appositi fondi, destinati l'uno alle province e l'altro alle città metropolitane, da ripartirsi tenendo progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali.

La disposizione, inoltre, conferma l'attribuzione di un contributo in favore delle province e delle città metropolitane per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali, sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard pari a:

- 80 milioni di euro per l'anno 2022,
- 100 milioni di euro per l'anno 2023,
- 130 milioni di euro per l'anno 2024,
- 150 milioni di euro per l'anno 2025,
- 200 milioni di euro per l'anno 2026,
- 250 milioni di euro per l'anno 2027,
- 300 milioni di euro per l'anno 2028,
- 400 milioni di euro per l'anno 2029,

FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLICA CGIL

VIA LEOPOLDO SERRA, 31 - 00153 ROMA

Tel. +39 06 585441 | PEC: organizzazione@pec.fpcgil.net | posta@fpcgil.it



- 500 milioni di euro per l'anno 2030,
- 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031.

Con il comma 562 si ridefiniscono alcuni vincoli relativi alla spesa di personale effettuata dalle Province e dalle Città Metropolitane per le assunzioni a tempo determinato necessarie per l'attuazione dei progetti previsti nel PNRR.

Commi 565 e 566 - Rifinanziamento del fondo cui all'art. 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ed estensione ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna

A tal fine sono stanziati per il biennio 2022-2023 450 milioni di euro. La principale novità è costituita dall'esplicita estensione dell'intervento anche ai comuni della Regione Siciliana e della Sardegna, esclusi originariamente dal riparto delle risorse.

A tal fine è istituito un nuovo fondo presso il Ministero dell'interno, in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario e di Sicilia e Sardegna.

La dotazione del fondo è pari:

- a 300 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 50 milioni di euro sono destinati ai soli comuni delle regioni Siciliana e Sardegna;
- 150 milioni di euro per l'anno 2023.

Tali risorse si aggiungono ai 100 milioni stanziati dall' art.53 e del DL 104/2020 e dall'art.1, comma 775, della legge 78/2020.

Commi 567-580 - Ripiano disavanzo comuni sede di capoluogo di città metropolitana.

Prevedono un contributo statale complessivo di 2.670 milioni, per gli anni dal 2022 al 2042, a favore dei comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro-capite superiore a 700 euro. La norma riproduce e rende strutturale il contributo previsto per il 2021 dall'art.16 comma 8 quinquies del DL 146/2021 che aveva interessato i comuni di Napoli, Reggio Calabria, Palermo e Torino. L'erogazione del contributo è però ora subordinata alla sottoscrizione di un Accordo tra la Presidenza del consiglio dei ministri e il Comune, in cui questo si impegna, sulla base di uno specifico crono programma con scadenze semestrali, a concorrere al ripiano del disavanzo per almeno un quarto del contributo statale annuo concesso, attraverso:

- l'incremento dell'addizionale IRPEF e l'introduzione di una addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale;
- la valorizzazione del patrimonio e l'incremento dei canoni di concessione e locazione;
- l'incremento della riscossione delle entrate;
- un'ampia revisione della spesa, in particolare attraverso il riordino e la riduzione degli uffici (e dei relativi spazi), il contenimento della spesa per il personale, la razionalizzazione delle società partecipate;
- l'incremento progressivo della spesa per investimenti.

Il monitoraggio dell'Accordo e la verifica della sua attuazione spettano alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, operante presso il Ministero dell'interno con verifiche semestrali. In caso di verifica negativa la Commissione indica al Comune le misure da assumere entro il semestre successivo. In caso di ulteriore inadempimento la Commissione trasmette gli esiti della verifica alla sezione regionale della Corte dei conti. Per gli enti in pre-dissesto si prevede, in deroga alla normativa vigente, che la procedura di dissesto guidato non può comunque intervenire prima di due anni.

Si prevedono, inoltre, specifiche procedure per la definizione transattiva dei debiti commerciali, sulla base di un Piano di rilevazione dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2021, che i comuni devono predisporre entro il 15 maggio 2022.

FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLICA CGIL

VIA LEOPOLDO SERRA, 31 - 00153 ROMA

Tel. +39 06 585441 | PEC: organizzazione@pec.fpcgil.net | posta@fpcgil.it



Si autorizzano, tra l'altro i comuni destinatari del contributo, nel periodo 2022-2032, ad utilizzare parte del contributo per assumere, personale con contratto a tempo determinato con qualifica non dirigenziale da destinare a tali attività. Le assunzioni così fatte non rilevano ai fini dei limiti assunzionali previsti dall'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

Commi 593-596 - Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane

Al fine di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei Comuni totalmente e parzialmente montani si istituisce il «Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane», con una dotazione di 100 milioni per il 2022 e 200 milioni a decorrere dal 2023, le cui risorse verranno trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.

Il Fondo provvede a finanziare:

- a) interventi per la tutela e la promozione delle risorse ambientali dei territori montani;
- b) interventi che diffondano e valorizzino, anche attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in materia di tutela e valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell'habitat montano;
- c) attività di informazione e di comunicazione sui temi della montagna;
- d) interventi di carattere socio-economico a favore delle popolazioni residenti nelle aree montane;
- e) progetti finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente e dello sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali;
- f) iniziative volte a ridurre i fenomeni di spopolamento

Commi da 597 a 603 - Rinegoziazione anticipazioni di liquidità Enti territoriali

Si consente alle regioni e agli enti locali di rinegoziare le anticipazioni di liquidità concesse dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, che abbiano un tasso di interesse pari o superiore al 3%. E' previsto che il MEF e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) stipolino un atto aggiuntivo all'addendum previsto dall'articolo 1, comma 11, del decreto-legge n. 35 del 2013 che disciplina la gestione delle operazioni di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità concesse agli enti locali.

Commi 992-994 - Rimodulazione del Piano di riequilibrio pluriennale

Si prevede, per gli enti locali in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, che hanno già proceduto all'approvazione del Piano di riequilibrio prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ma il cui iter non si sia ancora concluso, la facoltà di procedere alla rimodulazione del Piano, in deroga a quanto previsto dal Testo Unico enti locali (TUEL).

Con la comunicazione alla Corte dei Conti e alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, che proceda, entro i successivi 120 giorni dalla data della comunicazione a presentare la rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, con la rideterminazione degli obiettivi ed eventualmente della relativa durata.

Comma 415 - Rifinanziamento progettazione

Modifica ed integra la disciplina della legge di bilancio del 2020 in materia di contributi agli enti locali per spese di progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio, al fine di: elevare il limite delle risorse assegnabili per il biennio 2022-2023 (rispettivamente da 170 a 320 milioni di euro per il 2022 e da 200 a 350 milioni di euro per il 2023, restando fissato a 200 milioni l'importo per gli anni dal 2024 al 2031); stabilire sempre per il biennio 2022-2023, che l'ordine di priorità nelle assegnazioni dei contributi preveda anche, e in prima



battuta, le opere pubbliche nell'ambito del PNRR; prorogare i termini per le richieste di contributo e per la determinazione del contributo per l'anno 2022.

Commi 651 - Misure per la funzionalità delle Forze di polizia

Il comma autorizza per l'anno 2021 la spesa di 49.103.808 euro, per il personale delle Forze di polizia e delle polizie locali per la prosecuzione del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso.

Il lasso temporale di riferimento è dal 1° agosto al 31 dicembre 2021.

Tale autorizzazione di spesa prevede 1.940.625 euro per il pagamento degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali.

NORME PER I SERVIZI SOCIALI E I SERVIZI EDUCATIVI

Commi 159 – 171 – Livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS)

La norma definisce il contenuto dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, e qualifica gli ambiti territoriali sociali (ATS) quale sede necessaria in cui programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS nonché a garantire la programmazione, il coordinamento e la realizzazione dell'offerta integrata dei LEPS sul territorio. Per un approfondimento vedi sopra il commento agli artt. del comparto SANITA'

Commi 172 e 173 - Livello essenziale della prestazione riferito ai servizi educativi per l'infanzia

Incrementano la quota del Fondo di solidarietà comunale (FSC) destinato a potenziare il numero di posti disponibili negli asili nido, e determina un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire. Il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia per i bambini compresi nella fascia di età da 3 a 36 mesi deve raggiungere un livello minimo garantito del 33 per cento su base locale entro l'anno 2027. Si prevede, inoltre, l'esclusione dei costi di gestione degli asili nido dal costo dei servizi individuali che i comuni strutturalmente deficitari sono tenuti a coprire.

Per rimuovere gli squilibri territoriali nell'erogazione del servizio di asilo nido si incrementa la quota del Fondo di solidarietà comunale destinata ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna per il potenziamento degli asili nido modificandone i criteri e le modalità di riparto.

La disposizione fissa l'obiettivo del raggiungimento di un livello minimo del numero dei posti nei nidi. Tale livello minimo è dato dal numero dei posti nei nidi, misurato in termini di costo standard al servizio a tempo pieno, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, ed è fissato su base locale nel 33 per cento (in maniera graduale).

L'obiettivo di servizio è progressivamente incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello minimo garantito del 33 per cento.

Il riparto delle risorse, avviene mediante decreto ministeriale, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Il contributo per l'anno 2022 è ripartito entro il 28 febbraio 2022, mentre per gli anni successivi rimane fermo il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Si prevede, inoltre, che le risorse assegnate possono essere utilizzate dai comuni anche per l'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi educativi per l'infanzia. In tal caso si esclude che le spese relative ad assunzioni fatte in data successiva al 14 ottobre 2020, finanziate con risorse provenienti da altri soggetti, nonché le relative entrate poste a copertura, rilevinò il rispetto di limiti assunzionali.



Il comma 173 esclude i costi di gestione degli asili nido dal costo dei servizi individuali che i comuni strutturalmente deficitari sono tenuti a coprire escludendoli integralmente dal calcolo del costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale

Comma 178 - Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità

Il fondo per la disabilità e non autosufficienza viene ridenominato "Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità" e viene incrementato di 50 milioni di euro dall'anno 2023 all'anno 2026.

Comma 563 - Incremento Fondo di solidarietà comunale per funzioni sociali

Dispone l'assegnazione di una quota aggiuntiva delle risorse del Fondo di solidarietà comunale ai comuni delle regioni Siciliane e Sardegna, da finalizzare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata. Il contributo è ripartito tenendo conto dei fabbisogni standard, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Si prevede, inoltre, l'attivazione di un meccanismo di monitoraggio delle risorse, basato sull'identificazione di obiettivi di servizio da raggiungere.

L'assegnazione, progressivamente crescente, è pari a:

- 44 milioni di euro per l'anno 2022,
- 52 milioni di euro per l'anno 2023,
- 60 milioni di euro per l'anno 2024,
- 68 milioni di euro per l'anno 2025,
- 77 milioni di euro per l'anno 2026,
- 87 milioni di euro per l'anno 2027,
- 97 milioni di euro per l'anno 2028,
- 107 milioni di euro per l'anno 2029,
- 113 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.

A tal fine, il comma integra la disciplina di riparto del Fondo di solidarietà comunale per ricomprendere le risorse destinate ai comuni delle regioni Siciliana e Sardegna e i relativi criteri di riparto.

Comma 677 – Fondo per le non autosufficienze

Il Fondo per le non autosufficienze è integrato di 15 milioni di euro per l'anno 2022.

Comma 734 – Assunzioni assistenti sociali tramite il Fondo di solidarietà comunale

Tutti i comuni italiani, potranno assumere assistenti sociali, a tempo indeterminato, per raggiungere la soglia di uno per 6500 abitanti e tendere a uno ogni 4000 entro il 2026 attingendo al Fondo di Solidarietà Comunale garantito dallo Stato. Questo permette il raggiungimento del LEP anche in comuni lontani dalla soglia indicata

NORME PER I PICCOLI COMUNI

Commi 534 e 536 – Progetti di rigenerazione urbana e piccoli comuni (servizi sociali, educativi e servizi culturali)

Vengono assegnati contributi per favorire investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale e per migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, In particolare per miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione

FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLICA CGIL

VIA LEOPOLDO SERRA, 31 - 00153 ROMA

Tel. +39 06 585441 | PEC: organizzazione@pec.fpcgil.net | posta@fpcgil.it



edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive; anche ai comuni di medio-piccole dimensioni, nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022.

In particolare, possono richiedere i contributi: anche i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro. La domanda è presentata dal Comune capofila;

Commi 581 e 582 - Incremento risorse comuni fino a 5.000 abitanti in difficoltà economiche

Istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che presentino criticità strutturali evidenziate da indicatori ivi previsti.

A beneficiare del fondo sono i comuni caratterizzati da:

- a) una popolazione che risulti (al 31 dicembre 2019) ridotta di almeno il 5 per cento rispetto al valore registrato nel 2011;
- b) reddito medio pro capite inferiore di oltre 3.000 euro rispetto alla media nazionale;
- c) Indice di Vulnerabilità Sociale e Materiale (IVSM) superiore alla media nazionale.

Il riparto del fondo è demandato a un decreto del Ministero dell'interno da adottare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 28 febbraio 2022.